

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966

(87<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, relativo al mutamento di destinazione di una parte del bosco Olmé in provincia di Treviso » (411) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1594,	1596
BERTOLI . . . . .		1595
CENINI, relatore . . . . .		1594
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .		1596
MARTINELLI . . . . .	1595,	1596
TRABUCCHI . . . . .		1596

« Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	1596,	1598
TRABUCCHI, relatore . . . . .	1597,	1598

« Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 » (1612) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1589,	1592,	1593
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .		1592,	1593
BERTOLI . . . . .			1591
CENINI . . . . .			1592
GIGLIOTTI . . . . .	1591,		1592
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .			1592
LO GIUDICE, relatore . . . . .	1589,		1592
MARTINELLI . . . . .	1592,		1593

« Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 » (1614) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1582,	1588,	1589
ARTOM . . . . .	1587,	1588,	1589

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)87<sup>a</sup> SEDUTA (15 giugno 1966)

COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	Pag. 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588 1589
DE LUCA, <i>relatore</i> . . . . .	1582, 1587
GIGLIOTTI . . . . .	1583, 1587, 1589
MACCARRONE . . . . .	1586, 1587
MARTINELLI . . . . .	1584, 1585, 1586, 1588
SALARI . . . . .	1584
TRABUCCHI . . . . .	1583

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Cenini, De Luca Angelo, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Militerni, Parni, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Vittorino Colombo, Gioia e Athos Valsecchi ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e Braccesi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modalità di pagamento dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 » (1614) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità di pagamento dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è noto noi abbiamo approvato, nel novembre 1964, un disegno di legge relativo alla determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale

per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964. Infatti, con la legge istitutiva dell'ENEL si era stabilito che questo sarebbe stato soggetto al pagamento della suddetta imposta unica in sostituzione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dell'imposta sulle società; e ciò al fine di assicurare al tesoro dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e alle Camere di commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione, per il periodo fino al 31 dicembre 1964, delle imposte che ho indicato.

Con il disegno di legge da noi approvato nel novembre 1964 l'aliquota dell'imposta unica venne dunque fissata all'1,30 per cento anche per l'anno 1965, stabilendosi nel contempo che, dal 1966, si sarebbe ritornati al sistema impositivo normale.

Il provvedimento oggi al nostro esame, a sua volta, ha lo scopo di concedere all'Ente una rateizzazione per il pagamento delle somme da esso ancora dovute per gli anni 1963, 1964 e 1965; il che significa che l'ENEL è in parte debitore nei confronti dell'Erario di quanto avrebbe dovuto versare in base alla legge istitutiva. Per quale motivo si vuole usare all'Ente medesimo questo trattamento particolare? Per il carattere stesso dei suoi fini, che non sono di lucro, nonché per gli ingenti oneri finanziari che esso ha dovuto affrontare per mantenere il suo programma di investimenti e di attività. L'ENEL, infatti, non ha tenuto conto della congiuntura, conservando, tra l'altro, il precedente livello di occupazione.

La rateizzazione è stata fissata dall'articolo 1 in versamenti semestrali di uguale importo, da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968; mentre l'articolo 2 stabilisce un interesse del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge, con un'indennità di mora del 6 per cento per il caso di ritardato versamento delle scadenze suddette. L'articolo 3, infine, è così formulato:

« Non si fa luogo all'applicazione delle penalità previste dal testo unico delle leggi

per l'imposta sul consumo del gas e della energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, per i versamenti non ancora effettuati oltre i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 ».

Anche questo è un trattamento di favore che viene usato all'Enel in deroga alla legge fondamentale, in base alla quale l'Ente avrebbe dovuto pagare tutte le imposte ed essere soggetto a tutte le penalità derivanti dalle eventuali inadempienze.

Detto questo mi sembra che, data la natura del disegno di legge, non sia il caso di dilungarsi ulteriormente. Concludo pertanto invitando i colleghi ad approvarlo con sollecitudine.

**T R A B U C C H I .** Pur essendo senz'altro favorevole al disegno di legge, debbo avanzare qualche osservazione.

In primo luogo, desidero rilevare che l'interesse dovuto dall'ENEL per la rateizzazione non dovrebbe essere inferiore a quello dovuto per lo stesso motivo da privati cittadini, in base alla legge generale.

In secondo luogo, per quanto riguarda il versamento dell'imposta di consumo, bisogna osservare che, poichè è prevista una riscossione per conto di terzi, praticamente vi dovrebbe essere anche un versamento per conto di terzi. Ora noi, eccezionalmente, possiamo essere favorevoli al sistema seguito, ma non possiamo certo affermare che questo sia degno di particolare approvazione. Le somme dovrebbero entrare ed uscire senza soffermarsi nelle casse di chi le riscuote; dovrebbero, cioè, essere versate così come vengono riscosse.

La terza ed ultima osservazione copre, in un certo senso, anche le precedenti. Oggi noi abbiamo una delle tante prove di quanto sia stato errato costituire l'ENEL senza attribuirgli un fondo di dotazione, per cui oggi esso si trova ad essere creditore di miliardi nei confronti di comuni e di altri enti pubblici, come risulta anche dall'ultimo bilancio. In tale situazione l'Ente è costretto a ricorrere a sua volta al credito: cosa che

si sarebbe dovuta evitare, come dicevo, fin dall'inizio, consentendogli di condurre una buona amministrazione; ma poichè ciò non è stato fatto, oggi è nostro dovere aiutarlo. Non possiamo certo pretendere dall'ENEL esattezza e puntualità nei versamenti, quando non lo abbiamo dotato di adeguate possibilità finanziarie nè gli abbiamo dato la possibilità, come è ovvio, di sospendere l'erogazione elettrica ai comuni morosi.

Io darò quindi, come dicevo, il mio voto favorevole al provvedimento, superando in via eccezionale queste perplessità che mi derivano dalle anomalie cui ho accennato e che a loro volta conseguono alla particolare struttura da noi data a suo tempo all'Ente.

**G I G L I O T T I .** Siamo anche noi favorevoli al disegno di legge, ma non possiamo esimerci dal fare alcune osservazioni.

Come è stato rilevato dal relatore, l'imposta unica dovuta dall'Enel sostituisce anche l'imposta comunale sulle attività professionali. Ora, io non so quale sia la situazione dei comuni in relazione alle tre annualità per le quali si intende concedere all'Ente il pagamento rateale; non so, cioè, quanta parte delle somme dovute ai comuni sia già stata pagata e quanto ancora resti da pagare.

**C O L O M B O ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Qualcosa è già stato corrisposto.

**G I G L I O T T I .** Ad ogni modo i comuni si troveranno ad avere una perdita evidente, in quanto riscuoteranno le somme stesse con notevole ritardo. Io comprendo la posizione dell'ENEL, però ritengo opportuno che la Commissione si occupi della questione, disponendo in modo che, con i primi versamenti effettuati dall'ENEL siano soddisfatti i comuni.

Tutti, infatti, conosciamo la grave situazione nella quale versa la maggior parte di essi. Sappiamo come, per anticipazioni di cassa relative anche al ritardo nell'approvazione definitiva dei bilanci, i comuni paghino degli interessi notevoli, che si aggirano tra il 7,50 e l'8 per cento; non è quindi giusto che, per effetto di una legge, gli enti

locali vengano ancora una volta a subire una perdita senza ricevere alcun corrispettivo. La Commissione dovrebbe pertanto invitare con un ordine del giorno il Governo a corrispondere, sulle prime rate che riscuoterà dall'ENEL, quanto è dovuto ai comuni.

MARTINELLI. Vorrei un chiarimento sull'articolo 1 del provvedimento. Esso stabilisce al primo comma:

« L'ammontare dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, integrazioni e norme di attuazione, esclusi gli importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto mediante versamenti semestrali di uguale importo da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per gli eventuali supplementi d'imposta derivanti dalla revisione delle dichiarazioni ».

Quali sono gli importi già accertati? Nel rendiconto delle entrate del mese di febbraio 1965 compare una voce: imposta unica dovuta dall'ENEL, lire 64.290 milioni. Si tratta di accertamento e non di incasso. Quando quest'anno abbiamo confrontato i dati del febbraio 1965 con quelli del febbraio 1966, si è constatato che l'apparente diminuzione delle entrate era dovuta al fatto che nel 1966 non appariva l'accertamento a carico dell'ENEL. La mia domanda è quindi la seguente: quante sono le annualità cui andrebbe applicato questo sistema di rateazione?

SALARI. Vorrei associarmi a quanto ha detto il collega Gigliotti, pregando l'onorevole rappresentante del Governo di volerci fornire qualche notizia sulla situazione degli Enti locali in rapporto agli incassi di cui non avrebbero fruito in tutti questi anni a titolo di imposta unica dovuta dall'ENEL.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringraziando tutti gli intervenuti, desidero rispondere alle domande rivoltemi, che hanno tutte una notevole importanza, sia quelle di natura puramente conoscitiva, sia quelle di natura politica.

L'imposta unica versata dall'ENEL è stata calcolata dall'Erario in 62 miliardi per l'anno 1963; in 64.290 milioni per il 1964 e in 63.700 milioni per il 1965; per un totale di circa 190 miliardi. Di questi l'ENEL ha già versato una prima *tranche* di 25 miliardi, per cui resterebbe scoperta la somma di circa 165 miliardi, relativa appunto agli anni suindicati. Ora, si chiede una dilazione di pagamento in rate semestrali, con scadenze al 20 giugno e al 20 dicembre. Al 20 giugno 1966, da informazioni assunte dagli Uffici del Ministero, l'ENEL dovrebbe versare la somma di circa 20 miliardi. Questo per quanto riguarda il lato quantitativo della questione.

Certo che, a partire dal 1966, l'Ente andrebbe considerato soggetto alla imposta di ricchezza mobile, sulla base delle risultanze di bilancio. È un discorso che si farà soprattutto per quanto riguarda l'ENEL e quelle imposte che andavano a favore degli Enti locali; comunque, per quanto riguarda il trattamento di questi ultimi dal 1963 al 1965, devo dire che si tratta di un problema molto vasto, anche se, forse, in altri casi il Governo li ha trattati peggio (e mi riferisco, ad esempio, all'imposta sul vino).

Ad ogni modo, posso dire che a titolo d'imposta unica sono stati versati a comuni e province, nel 1963, 13.800 milioni, e una cifra identica nel 1964.

Per il 1965 il decreto di accreditamento è già stato trasmesso alle varie intendenze, e non si attende che la verifica da parte della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. Entro i prossimi mesi, poi, si provvederà affinché comuni e province ricevano anche l'aliquota relativa al 1965.

SALARI. Per lo stesso importo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per un importo pressochè analogo, sia per quanto riguarda i comuni sia per quanto riguarda le province.

Il problema sorge, invece, per il 1966 perchè, evidentemente, anche per quanto riguarda i comuni e le province — se vale, come deve valere, il contenuto della legge istitutiva dell'ENEL — anche queste imposte sono subordinate all'andamento economico dell'Ente in quanto tale: infatti, nel caso che l'ENEL, per esigenze di bilancio — sono note a tutti le condizioni in cui si è venuto a trovare l'Ente, che nei primi anni ha dovuto far ricorso all'autofinanziamento — non dovesse ottenere redditi sufficienti, si aprirebbe nuovamente il discorso, e ai comuni ed alle province andrebbe una aliquota inferiore rispetto a quella che veniva dagli stessi percepita per il passato.

Questo è un grosso interrogativo al quale devono rispondere il Governo e il legislatore. Il problema peraltro è allo studio del Ministero delle finanze per cercare di far sì che ai comuni ed alle province venga riservato anche per il futuro quel determinato apporto che i comuni e le province stessi hanno percepito negli anni precedenti, in modo da lasciarli abbastanza coperti per quanto riguarda questa determinata aliquota.

Allo scopo di risolvere questo problema nell'altro ramo del Parlamento è stata presentata una proposta di legge da parte di un numeroso gruppo di deputati, mentre — ripeto — il Governo lo sta ancora esaminando. Faccio presente, peraltro, che il criterio sarebbe quello di considerare l'ENEL come una normale società a fini della ricchezza mobile, invece di istituire una imposta unica almeno corrispondente a quanto i comuni e le province avrebbero percepito. Sono due proposte di lavoro, quella presentata alla Camera dei deputati e l'impegno da parte del Governo di esaminare questo grosso problema, che sono sorte perchè ci si rende conto che non è possibile togliere dei mezzi ai comuni ed alle province, nel momento

stesso in cui si porta avanti il discorso del decentramento

Ecco perchè — ripeto — per quanto riguarda il 1966 è allo studio del Governo o la possibilità di esaminare le risultanze di bilancio così come prevede la legge istitutiva dell'ENEL o altra possibilità, in modo da garantire alle province ed ai comuni almeno quella aliquota che hanno percepito per i primi tre anni. Si tratta, però, soltanto di ipotesi di lavoro perchè oggi come oggi dovremmo applicare la legge che dice come anche i comuni e le province percepiranno qualcosa soltanto se vi sarà un reddito sufficiente.

Devo dire che, a livello parlamentare, un certo numero di colleghi si sono fatti avanti per suggerirci ognuno una determinata strada da seguire: noi le esamineremo tutte in modo da poter garantire ai comuni ed alle province, come per il passato, anche se con un poco di ritardo, quei determinati cespiti di entrata che sono loro indispensabili per attuare la propria politica.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli senatori di approvare il presente disegno di legge che permetterebbe all'ENEL di pagare la seconda *tranche* di 20 miliardi e all'Erario di incassarla, chiudendo così la partita relativa agli anni 1963-64-65, partita che è stata già chiusa per quanto riguarda il discorso degli oneri dello Stato nei confronti dei comuni e delle province, ma non dell'ENEL rispetto all'Erario. Per quanto si riferisce poi al 1966 torno a ripetere che si sono aperte varie ipotesi di lavoro per cercare di mantenere fede agli obiettivi di fondo della politica di decentramento perseguita dal Governo.

MARTINELLI. Devo dire, per la verità, che non ho rilevato nelle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato la risposta al mio quesito.

Dunque, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istituiva una imposta unica speciale nei confronti dell'ENEL, sostitutiva dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni nonché dell'imposta sulle società; tale trattamento — come è noto — è limitato al trien-

nio 1963-1964-1965, in quanto l'ENEL, a partire dal 1° gennaio 1966, sarà assoggettato al regime normale di tassazione agli effetti dei tributi diretti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269. Nell'anno 1965 è apparso l'accertamento relativo alla imposta unica sull'energia elettrica a carico dell'ENEL: infatti nelle « Imposte sul patrimonio e sul reddito », alla voce « Imposta unica ENEL » si rilevano, per l'anno 1965, 69 miliardi di accertamento. Se non ho capito male, questo accertamento non è stato seguito da versamenti nei termini prescritti dalla legge ordinaria. Di questo, però, non ci meravigliamo perchè comprendiamo perfettamente come l'ENEL, essendo un Ente pubblico che si è trovato di colpo a dover affrontare problemi diversi e più vasti di adeguamento dei suoi servizi alle attese della collettività, non si sia trovato nella possibilità di soddisfare questi obblighi: anche molti contribuenti privati, peraltro, sono in ritardo.

Non sono in possesso, in questo momento, di documenti dai quali appurare se l'accertamento dell'imposta unica a carico dell'ENEL sia stata accertata per gli anni 1963 e 1964. Può dirci qualcosa l'onorevole Sottosegretario?

**COLOMBO**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto di ripetere i dati concernenti il debito residuo dell'ENEL nei confronti dell'Erario: per il 1963, sono stati accertati come entrate, calcolate sul quantitativo di energia elettrica prodotta dall'ENEL, in base alla legge istitutiva, 62 miliardi; per il 1964, 64.290 milioni e per il 1965, 63 miliardi. Totale delle entrate accertate: 189.290 milioni.

**MARTINELLI**. Dai dati che ci invia la Ragioneria generale dello Stato risulta che per il 1965 si tratta di 69 miliardi.

**COLOMBO**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al 23 marzo 1966 siamo stati in grado di procedere, a consuntivo, anche all'accertamento relativo al 1965 ed i dati in mio possesso parlano appunto di 63 miliardi.

L'ENEL — ripeto — ha versato una prima *tranche* di 25 miliardi, e, quindi, in base alla legge che prevedeva nei suoi confronti un regime anomalo rispetto a quello normale, è ancora debitrice di circa 165 miliardi. Ora, il presente provvedimento è inteso a consentire che l'ammontare dell'imposta ancora dovuta all'ENEL sia corrisposto mediante versamenti semestrali da effettuarsi entro il 20 giugno (la prima rata pertanto scade tra cinque giorni) ed il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968.

**MARTINELLI**. Da quanto ha testè dichiarato l'onorevole Sottosegretario di Stato deduco che, per il 1963 e per il 1964, l'imposta speciale di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sarebbe stata accertata. Comunque, se l'onorevole Sottosegretario di Stato, anche dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, volesse chiarire ulteriormente la questione da me sollevata, io ritirerei senz'altro le mie obiezioni e mi dichiarerei soddisfatto delle sue dichiarazioni.

**MACCARONE**. Vorrei pregare l'onorevole Colombo di essere più preciso per quanto si riferisce alla questione dei comuni.

Come è noto, le voci dovute ai comuni per l'imposta unica sono sostanzialmente due: l'imposta di consumo e l'aliquota ICAP. Si calcola che la sola imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni si aggiri intorno ai 15 miliardi: ora, se è vero, come è vero, che per il 1966 i comuni non incasseranno tale cifra, siccome nel 1966 va a ruolo proprio l'imposta che deriva dalle denunce del bilancio del 1965, sapremo già che con la prima rata i comuni non potranno incassare niente o quasi niente per quello che riguarda la ICAP sull'energia elettrica.

A parte questa considerazione, però, mi pare che sia insufficiente la cifra che viene indicata come saldo del credito dei comuni per gli anni 1963, 1964 e 1965, perchè secondo il calcolo che si può fare, anche in via approssimativa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-22 miliardi. Non metto in dubbio che i comuni abbiano già avuto 13 mi-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)87<sup>a</sup> SEDUTA (15 giugno 1966)

liardi per gli anni passati, ma in effetti ne dovrebbero avere 20-22. Quando li avranno?

MARTINELLI. Se avessimo i dati esatti relativi ai residui, avremmo anche la risposta.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La percentuale è stata calcolata sugli incassi di questi Enti locali, comuni e province, nel triennio precedente 1959-62. Da questo calcolo è emersa appunto la cifra di 13,8 miliardi all'anno per gli esercizi 1963, 1964 e 1965.

MACCARRONE. Ammettiamo che, per il primo anno, la cifra di 13,8 miliardi sia giusta; per il secondo anno, però, deve aumentarla del 10 per cento in base all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

GIGLIOTTI. Ella, onorevole Sottosegretario, alla Camera dei deputati, ha dichiarato che per il triennio 1963-65 sono state stanziare e in parte liquidate le spettanze ai comuni con stanziamenti dell'ordine di 15-16-20 miliardi per ciascun anno.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Alla Camera dei deputati ho fornito una cifra complessiva che corrisponde a 13,8 miliardi per gli anni 1963, 1964 e 1965.

Con questo i doveri dello Stato rispetto agli Enti locali, comuni e province, per il triennio in cui vigeva il trattamento speciale dell'imposta unica, sono stati assolti. Il problema sorge dal 1° gennaio 1966. Il Governo ritiene che, nel consuntivo dell'ENEL del 1965, ci sarà la possibilità di avere un determinato reddito per cui si potrà assoggettare l'Ente medesimo al regime normale di tassazione agli effetti dei tributi diretti; però si teme che l'ammontare del reddito, denunciato dall'ENEL, non sia tale da poter garantire ai comuni almeno il corrispettivo che i comuni stessi hanno percepito in regime di imposta unica nel triennio 1963-65. Qui si pone il grosso punto interrogativo: come fare fronte a questa esigenza dei comu-

ni che, per il triennio 1963-65, è stata fissata a 13,8 miliardi e che, per il 1966, è piuttosto aleatoria perchè basata sull'ammontare delle risultanze economiche dell'ENEL?

Devo dire che il Governo sta studiando questo problema in modo da non lasciare gli Enti locali completamente scoperti — sulla stessa strada c'è già un'iniziativa parlamentare — e, certamente, sarà lieto del suffragio e dell'aiuto del potere legislativo al riguardo.

ARTOM. L'onorevole Sottosegretario si è riferito ai comuni e alle province; mi pare, però, che l'imposta unica riguardasse anche le Camere di commercio.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho le cifre analitiche, però ritengo che come si è fatto per i due Enti locali si debba fare anche per gli altri enti che avevano diritto all'imposta nel precedente ordinamento.

ARTOM. Ma sarebbe necessario riconoscerlo!

DE LUCA, *relatore*. Mentre l'onorevole Martinelli illustrava poco fa il suo quesito, io ho riletto la relazione da me svolta a suo tempo, nel novembre 1964, per la determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL successivamente al 31 dicembre 1964.

Ora, gli onorevoli colleghi ricorderanno che tale aliquota, che allora fu fissata nella misura dell'1,30 per cento per ogni chilowattora di energia elettrica, doveva essere determinata con decreto del Presidente della Repubblica: decreto che fu emanato soltanto il 17 settembre 1964. È chiaro, pertanto, che nel bilancio del 1964 non si poteva fare alcuna previsione sul gettito dell'imposta; si sarebbe potuta fare nel bilancio del 1965, ma già si era in ritardo.

Credo che questa sia la ragione tecnica per cui non compaiono nel bilancio quegli accertamenti, relativi all'imposta unica sull'energia elettrica a carico dell'ENEL, di cui ha parlato il senatore Martinelli.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª SEDUTA (15 giugno 1966)

MARTINELLI. Ai fini dei residui, devo dire che l'allegato A-3 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al 31 dicembre 1964, reca il capitolo n. 1797 che dice: « somme da corrispondere alle regioni, provincie, comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura sui proventi dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'ENEL ». In detto capitolo risultano 15 miliardi come residui passivi al 31 dicembre 1964, il che vuol dire che il Ministero delle finanze si era preoccupato di mettere a carico dell'ENEL questa imposta e fa supporre, per altro, che nel 1964 era stata accertata l'entrata.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel 1964, infatti, l'entrata è stata di lire 64.390.000.000. La differenza tra i 13,8 miliardi e i 15 miliardi, probabilmente, è da addebitarsi alle aliquote che sono andate alle Camere di commercio, eccetera.

MARTINELLI. È opportuno, comunque, che l'onorevole Sottosegretario chiarisca alla prima occasione, anche dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, la questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'ammontare dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, integrazioni e norme di attuazione, esclusi gli importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto mediante versamenti semestrali di uguale importo da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per gli eventuali

supplementi d'imposta derivanti dalla revisione delle dichiarazioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'atto dei versamenti semestrali, l'Ente nazionale per l'energia elettrica corrisponderà su ciascuna quota versata l'interesse in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ritardato versamento alle scadenze stabilite, fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma precedente, è dovuta l'indennità di mora nella misura del 6 per cento.

(È approvato).

#### Art. 3.

Non si fa luogo all'applicazione delle penalità previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, per i versamenti non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli effettuati oltre i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741.

ARTOM. Possiamo prescindere da una penalità, ma giudico eccessivo che l'ENEL venga esentato dagli interessi e dalle indennità di mora relativi alle somme che l'Ente medesimo ha materialmente incassato dagli utenti, a titolo di imposta sul consumo, e trattenuto presso di sé in tutto questo periodo.

Un chiarimento su questo punto, mi sembrerebbe pertanto necessario.

MARTINELLI. È una forma di autofinanziamento!

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esatto!



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª SEDUTA (15 giugno 1966)

A R T O M . Qui si fa una distinzione che va tenuta presente, perchè in base all'articolo 2 riduciamo l'interesse sulle somme che l'ENEL dovrà versare.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma non riduciamo granchè, perchè stabiliamo il 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

A R T O M . Questo per quanto riguarda i versamenti semestrali; per le altre somme, invece, che evidentemente sono state incassate e trattenute nelle casse dell'ENEL, non consideriamo neppure gli interessi di mora nei pagamenti. Mi pare che questo non sia giusto, quindi, mi permetterei di chiedere in proposito un chiarimento all'onorevole Sottosegretario.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In linea teorica, la sua osservazione è certamente valida, però bisogna considerare il trattamento particolare che abbiamo fatto all'ENEL, di cui il disegno di legge è un chiaro esempio.

Si tratta di una sopravvenienza di autofinanziamento. Dal punto di vista quantitativo, non ho elementi, però ritengo che non siano cifre molto elevate; dal punto di vista qualitativo, ripeto, la sua osservazione è pertinente, ma data l'urgenza, vorrei pregarla di non insistere e di approvare il disegno di legge nel suo complesso.

A R T O M . Ad ogni modo, desidererei che si prendesse atto perchè ciò non abbia a ripetersi nell'avvenire.

G I G L I O T T I . Noi approviamo il disegno di legge sulla base delle assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare notare agli onorevoli colleghi che questo è un grosso problema e che varrebbe la pena, anche, di affrontarlo con iniziative parlamentari, perchè dal 1° gennaio 1966 gli Enti locali saranno completamente scoper-

ti. Il Governo sta studiando per trovare una soluzione che consenta di venire incontro alla finanza locale in maniera corrispondente al passato; c'è una iniziativa alla Camera dei deputati, che dà determinate indicazioni, però sarebbe opportuno che ognuno facesse mente locale per trovare la soluzione più idonea.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 » (1612) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O G I U D I C E , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, numero 703, prevede, a favore dei comuni nel cui territorio sgorgano sorgenti di acque da tavola minerali naturali, uno speciale diritto di « asportazione » sulle acque stesse, in misura non superiore al 3 per cento del relativo valore.

La formulazione di tale norma, però, è alquanto generica e tale genericità ha dato luogo a non poche controversie sulle modalità di applicazione del tributo e, in particolare, circa l'organo cui spetta di determinare il valore in base al quale va applicato il di-

ritto in questione, nonchè sui criteri da seguire per la determinazione del valore stesso.

Fino ad oggi, la materia è stata regolata in via amministrativa, in base a circolari predisposte dal Ministero delle finanze, che, per altro, hanno dato luogo a grosse contestazioni amministrative e giudiziarie.

Il Governo ha quindi ritenuto opportuno disciplinare questa materia per quanto riguarda i criteri relativi alla determinazione dei valori, nonchè per quanto riguarda l'organo competente a determinarli.

In sostanza, fino ad oggi cosa avveniva? Entro il mese di ottobre, le Commissioni provinciali competenti a determinare i valori ai fini delle imposte comunali di consumo determinavano anche i valori per le acque minerali, in un rapporto percentuale che variava da luogo a luogo a seconda delle esigenze dei vari comuni. Successivamente, entro il mese di dicembre, i Consigli comunali stabilivano l'aliquota da applicare a questi valori. Senonchè, questa procedura, non fissata dalla legge ma determinata in base a circolari ministeriali, ha dato luogo a contestazioni ancora oggi pendenti.

Da qui il disegno di legge, che si articola in due punti: con l'articolo 1 si sanziona legislativamente la procedura che fino ad ora è stata seguita e che potrà in seguito illustrare più dettagliatamente; con l'articolo 2 si stabilisce, appunto per sanare la situazione venutasi a creare attraverso le contestazioni in corso, che la nuova disciplina si applica in via definitiva anche in quei casi in cui la contestazione abbia avuto sviluppi giudiziari.

Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento. Credo però opportuno fornire qualche ulteriore delucidazione sull'argomento.

Le acque minerali che sgorgano nei territori dei comuni vengono valutate, ai fini dell'imposta di consumo, in una certa misura e su questa base, stabilita dalla Commissione provinciale, si determina la percentuale di valore da attribuire alle acque al momento in cui sgorgano. Perchè questi due diversi valori? Per una ragione molto semplice: l'acqua che viene valutata ai fini dell'imposta di consumo ha un valore che comprende quello

aggiuntovi durante tutto il processo di lavorazione, dall'imbottigliamento alla vendita al minuto, mentre l'acqua che sgorga dalla fonte non ha valori aggiunti. Ora, poichè si sono avute e vi sono ancora delle diverse aliquote, dei diversi rapporti percentuali tra i due valori il provvedimento tende appunto a determinare il valore medio delle acque minerali e naturali nella misura del 40 per cento di quello determinato dalle Commissioni provinciali ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle acque stesse.

Un esempio pratico: l'acqua S. Pellegrino ha, ai fini dell'imposta di consumo, un valore di 60 lire al litro, come base imponibile. Ai fini, invece, del diritto speciale, il valore è di 24 lire, cioè il 40 per cento del precedente; e su questo valore di 24 lire il comune stabilisce l'aliquota massima del diritto speciale da applicare per l'anno successivo nella misura del 3 per cento.

Ho voluto citare il caso tipico della « San Pellegrino » prima di tutto perchè si tratta di una delle acque più note in Italia ed all'estero, e poi perchè è una di quelle per le quali già si applica l'aliquota del 40 per cento. Altre acque, in altre zone, sono infatti valutate in modo del tutto diverso: a volte è il 15, a volte il 25 per cento. Con il presente disegno di legge si vuole quindi stabilire un rapporto fisso, in modo da porre, sotto questo riguardo, tutti i produttori di acque nelle stesse condizioni.

Alla Camera si discusse a lungo sulla suddetta percentuale; anzi, la discussione venne rinviata per dar modo al Governo di condurre un accertamento sulla sua congruità, e la risposta fu, come è evidente, positiva.

Per quanto riguarda la determinazione da effettuarsi da parte delle Commissioni provinciali entro il mese di ottobre, si tratta di una prassi ormai da tempo instaurata, che si viene oggi a sancire legislativamente; e lo stesso dicasi per la determinazione entro il mese di dicembre della misura del diritto speciale da applicare nell'anno successivo, per il quale fino ad oggi si era sempre ricorsi alla percentuale del 3 per cento, tranne che in un paio di casi. Quest'ultima determinazione è riservata ai comuni, poichè è alla loro autonomia che è demandata tale

decisione, sempre entro il massimo del 3 per cento.

Questo per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 1. L'articolo 2, dal canto suo, stabilisce che per tutti i rapporti sorti e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore del provvedimento sono confermati i diritti speciali deliberati dai comuni nell'ambito dell'aliquota massima prevista dall'articolo 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e sulla base dei valori determinati dalle Commissioni provinciali. La finalità dell'articolo è evidente: in mancanza di una esplicita norma di legge, qualche azienda aveva instaurato dei giudizi tendenti ad affermare l'illegittimità delle procedure adottate, per cui oggi la situazione sarebbe chiarita una volta per tutte. Debbo però dire che la norma mi lascia perplesso, poichè dovrebbe avere effetto retroattivo.

Un'altra osservazione che dovrei fare è la seguente. Mi rendo conto dell'utilità di un disegno di legge tendente a normalizzare un settore della nostra economia che finora ha dato anche luogo a qualche inconveniente. Debbo però far presente all'onorevole rappresentante del Governo che il tributo in questione — tra l'altro impropriamente chiamato « tributo » poichè in realtà non lo è — fu introdotto col dissenso del Ministro delle finanze del tempo, senatore Vanoni, il quale, da quello studioso di problemi finanziari che era, sosteneva trattarsi di un tributo anomalo rispetto al nostro ordinamento tributario.

Mi rendo perfettamente conto che il disegno di legge in questione non prende in esame la modifica del tributo, ma ne regola solo l'applicazione. Colgo però l'occasione per raccomandare che in sede di riforma tributaria e, in particolare, in sede di riforma della finanza locale si tenga conto di queste anomalie di carattere giuridico, che sarebbe opportuno — se possibile — eliminare.

Concludo il mio intervento proponendo senz'altro l'approvazione del provvedimento, nonostante quelle perplessità che ho in precedenza esposto per quanto riguarda l'articolo 2, nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

**G I G L I O T T I .** Non è il caso di discutere in questa sede se la legge 2 luglio 1952, n. 703, fosse o non fosse opportuna: quella legge esiste ed il disegno di legge in esame ha solo lo scopo di facilitarne il più possibile l'applicazione.

Desidero piuttosto ricordare agli onorevoli colleghi che, ove il disegno di legge n. 1537 relativo all'imposta di fabbricazione sulle acque minerali dovesse essere approvato, le acque minerali sarebbero soggette ad una molteplicità di imposte: al diritto speciale di asportazione, all'imposta di consumo a favore del comune, all'imposta generale sull'entrata a favore dello Stato e all'imposta di fabbricazione che si vorrebbe istituire. Ora, pur preannunciando il mio voto favorevole al provvedimento in discussione, desidererei far osservare agli onorevoli colleghi che, sia per quanto riguarda l'imposta di consumo sia per quanto riguarda il diritto speciale in questione, provvedono le Commissioni provinciali per la determinazione dei valori, sul cui attuale funzionamento c'è molto da eccepire. Innanzitutto, infatti, vi è da rilevare un difetto legislativo, poichè tali Commissioni sono provinciali e giudicano quindi sui valori dell'intera provincia, determinando un valore unico sia per le grandi città che per i paesi, mentre — come è noto — i valori delle grandi città sono spesso ben diversi da quelli del resto della provincia.

La Commissione per la determinazione dei valori, inoltre, almeno per quanto si riferisce a Roma, spesso determina dei valori che si avvicinano a quelli reali per alcuni generi di consumo molto popolari, mentre per i generi di consumo delle classi più abbienti determina dei valori che sono in maniera macroscopica lontani da quelli reali.

**B E R T O L I .** A Napoli, per esempio, la Commissione provinciale determina i valori dei fiori a chilo, senza fare distinzioni di qualità: pertanto, un chilogrammo di orchidee equivale ad un chilogrammo di crisantemi!

**G I G L I O T T I .** Un altro rilievo poi si deve fare nei confronti di tali Commissioni provinciali a proposito della loro composi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª SEDUTA (15 giugno 1966)

zione. Di esse, infatti, fa parte un solo rappresentante dei comuni.

MARTINELLI. Non è esatto. L'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703, stabilisce che i componenti della Commissione provinciale sono: l'Intendente di finanza, Presidente, un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale, due rappresentanti degli altri comuni della provincia, designati dal Consiglio provinciale, un rappresentante della Camera di commercio, designato dalla Presidenza della Camera di commercio medesima, un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

I rappresentanti dei comuni sono, quindi, tre.

GIGLIOTTI. Invito, pertanto, il Governo, negli studi per la riforma della finanza locale, di cui ci ha parlato il ministro Tremelloni sin dall'inizio della legislatura, a tenere conto dell'attuale particolare situazione determinata appunto dal cattivo funzionamento di tali Commissioni.

CENINI. Il senatore Lo Giudice nella sua relazione ha esposto alcune perplessità circa l'articolo 2 del disegno di legge. A tal proposito devo dichiarare che io sono contrario alla sua approvazione e ritengo che debba essere senz'altro soppresso, in quanto non mi sembra assolutamente possibile applicare il meccanismo previsto dal provvedimento in esame anche ai rapporti passati tuttora pendenti. Se non vi è una legge apposita relativa a tali diritti non è possibile emanare delle norme di carattere retroattivo con il rischio di vedersele rigettate dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Non occorre una legge perchè sono diritti speciali determinati dai comuni nell'ambito delle loro facoltà.

CENINI. È necessario però che tali facoltà siano stabilite per legge: ora, dal momento che in proposito non esiste attual-

mente alcuna legge, in sostanza, emaneremo una norma con effetto retroattivo.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che la norma contenuta nell'articolo 2 sia stata posta soprattutto a tutela dei comuni nei giudizi in corso. Si vuole, cioè, evitare che dinanzi al magistrato si possa invocare da parte di chi ha promosso il giudizio questa nuova disposizione: a tale scopo l'articolo 2 stabilisce che per i rapporti sorti (non per i nuovi) e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati i diritti speciali deliberati dai comuni nell'ambito dell'aliquota massima prevista dall'articolo 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che possono essere maggiori o minori dell'aliquota fissata oggi.

La norma, quindi, non ha alcuna retroattività, ma è soltanto una conferma del diritto spettante ai comuni alla data di applicazione di quella legge.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi scusi, senatore Cenini, ma qui si dice: « Per i rapporti sorti e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati i diritti speciali deliberati dai comuni nell'ambito dell'aliquota massima ».

CENINI. Ho capito; ma il relatore dice che non esistono norme di legge in materia: attualmente c'è soltanto un circolare.

LO GIUDICE, *relatore*. Io avevo delle perplessità e le ho superate, tanto è vero che ho concluso esprimendo parere favorevole; ma vorrei chiarirle.

Come ho già detto, l'articolo 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, al secondo comma, ha autorizzato i comuni, nel cui territorio sgorgano sorgenti di acque da tavola minerali naturali, ad istituire sulle acque stesse uno speciale diritto di « asportazione » in misura non superiore al 3 per cento del relativo valore. È mancata, però, fino a questo momento, una norma di legge intesa a stabi-

lire quale organo debba determinare il valore in base al quale va applicato il diritto in questione.

Il Ministro delle finanze dell'epoca, onorevole Tremelloni, ha affermato, con una circolare, che l'organo competente a stabilire tale valore è la Commissione provinciale e che i comuni, poi, possono sulla base del valore medesimo fissare l'aliquota.

Ora, le contestazioni non riguardano il potere dei comuni di stabilire l'aliquota nella misura del 3 per cento, ma la competenza della Commissione provinciale a stabilire il valore, e i giudizi in corso sono dovuti al fatto che non esiste in proposito alcuna norma di legge.

Quando qui si dice « per i rapporti in corso... », praticamente, si sanziona una procedura per la fissazione del valore, stabilita con una circolare ministeriale, e la si sanziona non solo per l'avvenire, ma anche per tutta l'attività passata. Ecco perchè ho premesso di avere qualche perplessità! Mi rendo conto, tuttavia, del fine che il Governo intende conseguire, che è quello di chiudere definitivamente, *pro bono pacis*, delle vertenze; e siccome questo va a vantaggio dei comuni, io esprimo parere favorevole.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna anche considerare che, se molti hanno pagato, altri hanno in corso un giudizio; se non approviamo questo disegno di legge, sorgerà automaticamente, per chi ha pagato, il diritto di chiedere il rimborso.

M A R T I N E L L I . Dichiaro che sono d'accordo con lo spirito e la lettera di questo disegno di legge che, in fondo, tende ad eliminare ogni dubbio interpretativo sulla procedura sin qui seguita dai comuni e dalle Commissioni provinciali in conformità delle direttive ministeriali, ratificandone lo operato.

Anche l'articolo 2, che a prima vista può determinare qualche incertezza, ha lo scopo di impedire che i comuni, che si sono avvalsi del loro diritto, possano essere retroattivamente danneggiati nei confronti dei

contribuenti litigiosi. So per altro che, alla Camera dei deputati, l'onorevole Sottosegretario ha escluso che l'applicazione del diritto speciale in discussione possa riguardare le acque terapeutiche e, pertanto, per tutte queste considerazioni esprimo il mio parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del diritto speciale previsto dall'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, determinano, entro il mese di ottobre di ogni anno, il valore medio delle varie acque da tavola minerali e naturali le cui sorgenti si trovino nel territorio della provincia.

Tale valore è pari al 40 per cento di quello determinato dalle dette Commissioni ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle medesime acque.

Sulla base del valore come sopra determinato, i Comuni interessati, entro il mese di dicembre, stabiliscono la misura concreta del diritto speciale da applicare nell'anno successivo, entro il limite massimo del 3 per cento.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per i rapporti sorti e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati i diritti speciali deliberati dai Comuni nell'ambito dell'aliquota massima prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, e sulla base dei valori

determinati, per singole acque o per gruppi di acque, dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, relativo al mutamento di destinazione di una parte del Bosco Olmè in provincia di Treviso » (411)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, relativo al mutamento di destinazione di una parte del bosco Olmè in provincia di Treviso », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

È approvato e reso esecutivo l'atto 23 gennaio 1963, n. 2531 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto, verso corresponsione della somma di lire 7.000.000, lo svincolo di ettari 46.59.57 di area del bosco Olmè — contraddistinta nel catasto di quel comune alla Sezione A, Foglio XI, mappale 1/e — dalla destinazione perpetua a coltura boschiva imposta con contratto in data 10 ottobre 1891, n. 156 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374.

CENINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui si tratta di approvare

con legge l'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, il 23 gennaio 1963, tra il Demanio dello Stato e il comune di Cessalto, relativo al mutamento di destinazione di una parte — esattamente ettari 46.59.57 — del bosco Olmè in provincia di Treviso.

Dalla relazione, che accompagna il disegno di legge, risultano chiaramente i motivi che hanno consigliato la stipulazione di questo atto.

Con contratto, in data 10 ottobre 1891, n. 156 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso ed approvato con la legge 25 luglio 1892, n. 374, i comuni di Chiarano e Cessalto, riuniti in Consorzio, acquistarono dal demanio dello Stato i boschi « Olmè » e « San Marco », accettando il vincolo della conservazione perpetua a coltura boschiva, sotto pena, se questa non fosse stata osservata, di rescissione del contratto.

Nel prezzo relativo si era tenuto conto di questa condizione restrittiva e, pertanto, tale prezzo era stato ridotto.

Successivamente, con atto di divisione del notaio Bonetti in data 5 aprile 1941, al comune di Cessalto è stato venduto l'intero bosco Olmè e una terza parte del bosco S. Marco e al comune di Chiarano due terzi del bosco S. Marco. È dunque logico che il presente disegno di legge, relativo all'atto stipulato tra l'Amministrazione statale ed i comuni di cui sopra, riguardi solamente Cessalto in quanto solamente questo comune è interessato al bosco Olmè.

C'è da aggiungere che, con atto n. 2344 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, stipulato in data 19 luglio 1960 e reso esecutivo con legge 30 gennaio 1962, n. 29, il comune di Cessalto ha ottenuto lo svincolo di metri quadrati 12.935 del bosco predetto e, inoltre, lo stesso comune ha chiesto l'ulteriore svincolo della residua area del bosco Olmè dalla originaria destinazione boschiva, non ricorrendo più quelle esigenze di igiene e di salute pubblica della zona che, parecchi decenni or sono, era malarica.

Vi è inoltre da tener presente che il permanere del vincolo forestale per il bosco

Olmè rappresenta un grave onere finanziario a carico del bilancio comunale di Cessalto; pertanto, la Direzione generale del Demanio, Ministero delle finanze, ha aderito alla richiesta di svincolo, previa corresponsione, da parte del comune, di un compenso da determinarsi dall'Ufficio tecnico erariale in proporzione del vantaggio che deriva al comune stesso dalla eliminazione del vincolo boschivo, la cui perpetua imposizione costituì elemento determinante della misura del prezzo di vendita che venne stabilito in lire 77.837,36 invece che in lire 371.571,11.

Di conseguenza, l'Ufficio tecnico erariale di Treviso ha delimitato l'area da svincolare in ettari 46.59.57 ed ha fissato in lire 7 milioni il relativo compenso da corrisondersi dal comune di Cessalto. Il comune ha quindi deliberato lo svincolo dell'area delimitata dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, previo pagamento della somma di lire 7.000.000 a favore del Demanio dello Stato ed ha autorizzato il sindaco ad intervenire alla stipulazione dell'atto.

Dopo aver aggiunto che anche il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alle norme di cui trattasi, non mi resta che invitare gli onorevoli senatori ad approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**MARTINELLI.** Sono stato io, come Ministro delle finanze, a presentare al Parlamento il presente disegno di legge che riguarda una delle tante situazioni di beni demaniali che dovrebbero essere regolarizzate per renderne possibile una razionale utilizzazione.

Nel caso in esame, verso la fine del secolo scorso, due boschi furono venduti a due comuni con il vincolo di perpetua conservazione silvana; senonchè, a seguito della prima e della seconda guerra mondiale, dei boschi non rimaneva neanche una pianta ed allora fu fatta versare una modesta sanatoria per un bosco da parte di un comune mentre, nell'altro caso, tutto rimase in una situazione irregolare.

Il comune di Cessalto, però, si fa ora avanti chiedendo lo svincolo dalla imposi-

zione esistente per il bosco Olmè per destinare questo terreno alla costruzione di alloggi INA-Casa e, prima ancora che io reggessi il Dicastero delle finanze, l'Amministrazione demaniale si preoccupò di verificare: primo, se fosse vera l'affermazione del comune; secondo, se poteva essere fatta versare una qualche somma da parte del comune di Cessalto per arrecare allo Stato un vantaggio da questo svincolo.

Pertanto, dopo un esame della questione da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, si è fissata la somma di lire 7.000.000 da corrisondersi allo Stato dal comune di Cessalto.

C'è da aggiungere che casi come quello del bosco Olmè ce ne sono parecchi e, a questo proposito, esprimo il voto che il Ministro delle finanze o il Sottosegretario delegato, alla prima favorevole occasione, riferisca alla Commissione sulle richieste di acquisto di beni demaniali disponibili pervenute al Ministero da parte di enti locali.

Detto questo, concludo il mio intervento ringraziando l'onorevole relatore e pregando la Commissione di voler approvare il provvedimento.

Raccomando inoltre alla Segreteria della Commissione di voler rettificare un errore di stampa contenuto nell'articolo 4 dell'atto di svincolo del bosco Olmè di cui al presente disegno di legge.

**BERTOLI.** La nostra Commissione non è nuova a problemi come quello ora in esame e devo dire che, spesse volte, questi svincoli di beni demaniali si sono dimostrati più complicati di quanto potessero apparire a prima vista.

In proposito, ricordo la questione del Castello dei Sogni sul Tigullio sul cui suolo, al momento in cui il Parlamento interveniva, erano già state costruite, da parte di privati, lussuosissime ville per centinaia di milioni.

Pertanto, dati questi precedenti, confesso che vorrei essere sicuro che, con il presente provvedimento, non andiamo a sanare irregolarità delle quali, al momento, non possiamo conoscere la portata.

Ritengo dunque che, prima di prendere una qualsiasi decisione, il Governo dovrebbe

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)87<sup>a</sup> SEDUTA (15 giugno 1966)

prendere informazioni in modo che la Commissione possa esprimere, con tutta tranquillità, il suo voto.

MARTINELLI. Credo che in questo caso non vi sia alcuna situazione da sanare; tutt'al più, vi sarebbe da tener conto che il vincolo della coltura silvana per il bosco Olmè, ormai da decenni, è andato a finire nel nulla.

Inoltre, il comune ha chiesto lo svincolo per destinare questo terreno alla costruzione di alloggi INA-Casa che non credo siano stati ancora iniziati in quanto tale Istituto, prima di iniziare i lavori, richiede che tutte le carte siano in regola. Per di più, non credo neanche che alcun notaio possa aver registrato un atto di cessione da parte del comune ad un privato.

Del resto, ci dovrebbe completamente tranquillizzare il testo dell'articolo 3 dell'atto di consenso di svincolo che recita:

« Il presente atto rimane valido ed obbligatorio a tutti gli effetti per il comune di Cessalto dalla data di stipulazione, mentre per lo Stato la sua validità ed obbligatorietà sono subordinate all'approvazione legislativa ».

Comunque, non ho nulla in contrario a che, per tranquillità della Commissione, il Sottosegretario per le finanze prenda tutte le informazioni del caso.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente che il terreno in questione è già di proprietà del comune di Cessalto e l'unico vincolo esistente è quello della destinazione boschiva dell'appezzamento. Pertanto, non si potrà dire che sono state fatte costruzioni su un terreno di proprietà dello Stato; piuttosto si tratta di veder se questo è avvenuto nel periodo intercorrente tra la firma dell'atto di svincolo ed oggi.

Comunque, pur facendo l'ipotesi che, subito dopo la firma dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, il comune abbia venduto lotti di terreno del bosco a privati o all'INA-Casa, noi possiamo vedere solo se il prezzo di vendita è stato inferiore a quello pagato allo

Stato, ma non possiamo certo contestare il diritto di alienare del comune!

TRABUCCHI. Sarei dell'avviso di approvare il provvedimento pregando, nel contempo, il Sottosegretario Gioia di informarsi in merito alla questione sollevata dal senatore Bertoli per poi riferircene.

Inoltre, vorrei far presente che, formalmente, non mi sembra giusto chiedere al comune di Cessalto 7.000.000 di lire per togliere al bosco Olmè il vincolo di coltura silvana; infatti, il vincolo forestale è istituito nell'interesse generale dell'economia forestale e, ove tale interesse fosse preminente, neanche per legge si potrebbe autorizzarne l'abolizione.

Comunque, considerato che vi è stato anche il parere favorevole della Direzione generale del demanio, direi di approvare senz'altro il provvedimento che permette, tra l'altro, l'acquisizione di 7.000.000 di lire da parte dello Stato.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo senz'altro accoglibile la proposta del senatore Trabucchi: approviamo il provvedimento con l'impegno, da parte mia, di riferire alla Commissione in merito alla questione sollevata dal senatore Bertoli.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario.

Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« **Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707** » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Aumento del contributo a favore dell'En-**



te nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**T R A B U C C H I .** *relatore.* Con legge 4 agosto 1955, n. 707, è stata modificata la legge sull'ordinamento dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari e, in quella occasione, fu anche stabilito che tale Ente venisse sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Pertanto, questo Ente, costituito nel 1949 con decreto del Presidente della Repubblica n. 492, è diventato un ente coordinatore dell'attività svolta dalle casse rurali e, con la legge del 1955, si stabilì anche che, per la durata di 10 anni, gli venisse dato un contributo annuo di 30 milioni.

Sappiamo infatti tutti che l'Ente nazionale delle Casse rurali non ha grande capacità dal punto di vista finanziario e, quindi, lo Stato è intervenuto, ravvisando l'opportunità dell'esistenza di un Ente coordinatore di tutte le attività bancarie di questi piccoli istituti che sostenga le operazioni delle Casse rurali che, per quanto modeste, in talune zone d'Italia diventano quanto mai importanti.

A questo punto ritengo sia utile dar lettura del parere espresso, in data 19 gennaio 1966, dalla 9ª Commissione (Industria) del Senato:

« Il disegno di legge in parola è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera in sede legislativa il 13 ottobre 1965.

Le motivazioni economiche e sociali addotte in quella sede possono essere utilmente, seppure schematicamente, ripetute in questa sede.

La capillare organizzazione per la raccolta e l'impiego del risparmio che fa capo alle Casse rurali ed artigiane, incide in modo positivo sull'economia del Paese. La conduzione delle stesse è seria e non vi è dubbio che la presenza di un Ente coordinatore centrale ha facilitato tale loro compito.

L'Ente in parola si propone di adeguare la propria struttura organizzativa a compiti sempre più vasti di promozione, di assistenza e consulenza di ammodernamento tecnico, di rappresentanza e di vigilanza.

Non spetta alla 9ª Commissione esprimere pareri sulla congruità del contributo annuale previsto; ma si può ben affermare che l'importo di 60 milioni annui non è cifra esorbitante ove si voglia svolgere tutto il lavoro programmato con tempestività e serietà.

La VI Commissione della Camera (Finanze e tesoro) ha votato in concomitanza anche un ordine del giorno che invita il Governo a considerare in modo più adeguato le richieste di apertura di nuovi sportelli di Casse rurali ed artigiane. Purtroppo la loro diffusione in Italia è assai poco uniforme. Soprattutto le Regioni più arretrate ne sentono la mancanza.

Il relatore, pur potendo sviluppare più ampie considerazioni in materia, se ne astiene apparendo ovvia la proposta di espressione di un parere favorevole onde la 5ª Commissione possa approvare sollecitamente il disegno di legge in esame ».

C'è da aggiungere che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per lire 30 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; per lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario relativo al periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; per lire 45 milioni a carico dell'anno finanziario 1965 con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e per lire 60 milioni a carico dell'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo corrispondente in questo bilancio al capitolo 2192

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Questa è la dizione dell'articolo 3 del provvedimento, ma è logico che, se queste norme entreranno in vigore oggi, bisognerà modificare il meccanismo di copertura della spesa.

Ed oggi non si dovrebbe più dire « con riduzione di pari importo del capitolo corrispondente in questo bilancio di previsione al 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 », bensì occorrerebbe riferirsi al capitolo 2192 dello stesso stato di previsione per l'anno 1966.

Per tutto il resto sono d'accordo. Alcuni colleghi della maggioranza erano incerti su questo punto, desiderando condurre prima degli accertamenti sulla piena efficienza dell'Ente e sulla sua corrispondenza ai fini istituzionali; ma se, d'altra parte, pensiamo che il contributo previsto è di 60 milioni l'anno, comprendiamo come sia impossibile attendersi dei miracoli.

Sarei quindi del parere di approvare il disegno di legge nella formulazione attuale, salvo la lieve modifica cui ho accennato.

**PRESIDENTE.** In verità sarebbe necessaria un'altra modifica. L'articolo 3 stabilisce: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede

quanto a lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; quanto a lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo... ». Ora a me parrebbe opportuno, dopo le parole « 1° luglio-31 dicembre 1964 », aggiungere nuovamente le altre: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». Tale legge infatti, andrebbe richiamata anche in questo caso.

**TRABUCCHI, relatore.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Comunque, data l'ora tarda, mi pare opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari